

Approfondimento del contesto normativo vigente
presentato dal Liceo economico sociale
M. Mazzarello di Torino
in occasione del progetto
“Un giorno in Senato” - anno scolastico 2019/20

La libertà andarsene con dignità

Il nostro percorso nasce con l'obiettivo di dare anche all'Italia una legge che permetta e disciplini l'eutanasia. Oggi in Italia alcune forme di eutanasia sono legali “di fatto” (Caso Welby, caso Eluana Englaro), l'eutanasia passiva tramite interruzione di supporto vitale è stata talvolta autorizzata da sentenze giudiziarie o chi ha contribuito ad attuarla è stato considerato non punibile in sede di giudizio penale. Nella costruzione della proposta di legge ci siamo collegati con quelle varate da altri paesi europei, che da più tempo hanno legalizzato la pratica, come Belgio e Olanda.

In Italia, data l'assenza di un'esplicita disciplina in materia di eutanasia, che consenta di affermare con sicurezza la liceità o l'illiceità dell'istituto, la dottrina individua, quali **riferimenti normativi** della materia in esame, molteplici **norme costituzionali**, norme contenute in **trattati internazionali**, norme di fonte codicistica e legislativa (con particolare riferimento all'articolo 5 del **codice civile**, agli articoli 579 e 580 del **codice penale**, e agli articoli 5 e 6 della **legge n. 219/2017**), e norme contenute nelle cd. fonti di *soft-law* (e segnatamente l'articolo 17 del **Codice di deontologia medica**).

La Corte di Cassazione, supremo giudice di legittimità, ha affermato, con la sentenza n. 21478 del 2007 relativa al caso Englaro, che *“il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segue il suo corso naturale”*, sancendo così sia la liceità dell'eutanasia passiva, intesa quale rifiuto e **divieto di accanimento terapeutico**, sia l'illiceità dell'eutanasia passiva, intesa quale abbandono terapeutico. Ai numerosi casi di cronaca succedutisi nel tempo, e all'iter legislativo di approvazione della legge n. 219/2017, ha fatto seguito la dichiarazione (N.d.R. 28 settembre 2019) del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. avv. Giuseppe Conte: se è possibile affermare con certezza l'esistenza di un diritto alla vita, non è altrettanto possibile affermare con la stessa certezza l'esistenza di un **diritto a morire**. Di qui la convinzione che la discussione sull'esistenza di un **“diritto a morire dignitosamente”** si intrecci proprio con il dibattito sull'ammissibilità giuridica dell'**eutanasia** e del **suicidio assistito**, questione resa ancor più problematica dall'assenza di una chiara definizione normativa del concetto di “eutanasia”.

Vediamo come è affrontata la questione da alcuni Paesi Europei.

OLANDA

L'Olanda nel 2002 è stato il primo stato in tutto il mondo a rendere legale la possibilità di interrompere la propria vita. Questa legge venne approvata dopo il caso di Noa Portovenere, la ragazza olandese 17 anni che si è lasciata morire dopo anni di sofferenze psichiche causate da uno stupro subito da bambina. Da qui la genesi di un dibattito che, nel 2002, ha prodotto l'approvazione di una legge che disciplina l'eutanasia. L'Olanda ha poi approvato anche la legge sull'eutanasia infantile, generata dall'approvazione del protocollo di Groningen.

La legge 137, approvata in via definitiva dal Parlamento olandese il 10 aprile 2001, consente al medico di praticare, con la rigorosa osservanza delle modalità stabilite, l'eutanasia su un malato terminale che gliene faccia richiesta e di prestare assistenza ad un malato nelle stesse condizioni che decide di togliersi la vita. Sono due i presupposti di un tale intervento medico: deve essere stata praticata, senza risultati, ogni possibile terapia; deve esservi una pressante e inequivocabile richiesta del malato di porre fine alla propria vita, espressa nei modi e nelle forme previste dalla legge in rapporto allo stato e all'età dell'assistito. Una Commissione regionale composta di esperti

qualificati vigilerà sui comportamenti dei medici nei casi concreti che le devono essere obbligatoriamente denunciati dagli stessi sanitari.

BELGIO

L'esempio dell'Olanda è presto stato seguito dal Belgio nel 2003. Nel 2016 l'ha estesa anche ai minori dopo che l'opinione pubblica ha seguito la vicenda di un ragazzo di 17 anni che soffriva di un di un dolore fisico insopportabile. Chiese l'eutanasia, ma in quel periodo non era ancora legale e alla fine questo ragazzo morì proprio tra le polemiche relative alla lentezza con cui procedeva la discussione sulla legge.

L'ordinamento belga dispone di una normativa sul fine vita tra le più avanzate al mondo. Distingue tra eutanasia, suicidio medicalmente assistito e agevolazione al suicidio e da atto dei diritti del medico e del farmacista, nonché del paziente con riferimenti alla normativa di settore

La legge 28 maggio del 2002 opera una depenalizzazione condizionata dell'eutanasia. Infatti, affinché l'eutanasia sia legale, devono ricorrere alcune condizioni congiuntamente (art. 3). Le condizioni sono differenti a seconda che il paziente sia cosciente o in stato d'incoscienza:

- il paziente deve essere maggiorenne o minore emancipato (età minima: quindici anni), o minore capace di discernimento al momento in cui formula la richiesta;
- la richiesta deve essere formulata in maniera volontaria, ponderata e reiterata, e non dev'essere il risultato di pressioni esterne;
- il paziente è in una situazione medica senza speranza e riferisce sofferenza costante o insopportabile fisica o psichica che non può essere placata e che risulta da una condizione accidentale o patologica grave o incurabile. Inoltre, occorre seguire le condizioni e le procedure prescritte dalla legge.

SVIZZERA

La Svizzera prevede sia l'eutanasia attiva indiretta (assunzione di sostanze i cui effetti secondari possono ridurre la durata della vita), sia quella passiva (interruzioni dei dispositivi di cura e di mantenimento in vita), sia il suicidio assistito. In Italia è uno dei paesi da cui arrivano più pazienti vista sua vicinanza. La Svizzera, infatti, dà anche ai cittadini stranieri la possibilità di scegliere il suicidio assistito, come è successo nel 2017 nel caso di Fabiano Antoniani, conosciuto anche come dj Fabo. Farmaci mortali possono essere prescritti in Svizzera sia ad un cittadino che ad uno straniero domiciliato, solo nei casi però in cui il destinatario abbia un ruolo attivo nella somministrazione del farmaco. Più in generale l'Art.115 del codice penale svizzero entrato in vigore nel 1942 (ma scritto già nel 1918) considera un reato aiutare una persona a suicidarsi solo se il motivo segue fini d'interesse personale.

FRANCIA

La Francia, attraverso la legge Leonetti del 2005, ha introdotto il concetto di diritto al "lasciar morire", che favorisce le cure palliative. Nel 2019 la Francia è assurta alla ribalta per famoso caso di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo al centro di una decennale battaglia legale, diventato simbolo del dibattito sull'eutanasia. Dopo una lunga battaglia legale, che ha diviso anche i familiari, i medici hanno deciso di sospendere cure e alimentazione. Così, l'11 luglio Vincent Lambert, è morto. Nel luglio 2013 il presidente francese François Hollande ha dichiarato il suo personale appoggio alla depenalizzazione dell'eutanasia volontaria, che era stata una delle sue promesse elettorali ancora non mantenute.


Tutto ciò nonostante le obiezioni del comitato etico nazionale consultivo il quale sosteneva la presenza di "abusi" nelle giurisdizioni dei paesi adiacenti (Benelux e Svizzera) che hanno depenalizzato e regolamentato sia l'eutanasia volontaria che il suicidio assistito.

In Francia, la "morte" è inquadrata principalmente da due leggi: la legge del 2002 sui diritti dei malati e la legge Léonetti del 22 aprile 2005 sui diritti dei pazienti alla fine della vita.

GIAPPONE

Il Giappone allo stato attuale non ha leggi riguardanti la pratica dell'eutanasia e la corte suprema non si è mai pronunciata sulla questione, vi sono però stati due casi giudiziari - uno nel 1962 e

l'altro nel 1995 - che hanno dato modo ad un tribunale d'esprimersi (anche se poi mai confermati a livello nazionale); il primo riguardò l'eutanasia passiva (consentire al paziente di morire interrompendo tutti i supporti vitali), il secondo quella attiva (mediante iniezione). Le decisioni sono state enunciate all'interno d'un quadro giuridico dando una serie di condizioni specifiche per considerare legale l'eutanasia: il paziente dev'esser affetto da una malattia incurabile ed il cui recupero sia altamente improbabile, deve dare il suo esplicito consenso per l'interruzione dei trattamenti medici, devono essersi esaurite tutte le altre misure di sollievo dalla sofferenza. A seguito di vari problemi sorti da questa questione si è creata una squadra bioetica denominata SWAT, col compito di mettersi a disposizione delle famiglie di malati terminali per aiutarle ad affrontare i problemi assieme ai medici, per cercar di prendere le decisioni più giuste sulla base dei casi personali d'ognuno; non vi sono però piani di sussidi ministeriali continuativi per permettere che questo team d'aiuto possa continuare a svolgere la propria opera.



Link delle fonti utilizzate:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/238_fine_vita.pdf

<https://www.biodiritto.org/>

<http://www.marcocappato.it/>

<https://www.diritto.it/leutanasia-e-il-suicidio-assistito-esiste-un-diritto-alla-morte-dignitosa/>

<https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0002>

<https://www.uaar.it/laicita/eutanasia/>

<https://www.eutanasialeale.it/articolo/eutanasia-le-proposte-legge-depositare-alla-camera/>

<https://www.associazionelucacoscioni.it/>

<https://www.agi.it/tag/corte-costituzionale/>

https://www.wikiwand.com/it/Eutanasia_nel_mondoc

https://it.wikipedia.org/wiki/Eutanasia_nel_mondo

Sono state inoltre consultate le raccolte normative e i siti istituzionali dei seguenti paesi: Belgio, Olanda, Francia, Svizzera e Giappone.